

L.R. 21-7-1995 n. 81

Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: "Disposizioni in materia di risorse idriche".
Pubblicata nel B.U. Toscana 2 agosto 1995, n. 49.

Epigrafe

Art. 1 - *Oggetto e finalità.*

Art. 2 - *Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.*

Art. 3 - *Modifica degli ambiti territoriali ottimali.*

Art. 4 - *Costituzione dell'autorità di ambito.*

Art. 5 - *Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito.*

Art. 6 - *Ordinamento dell'autorità di ambito.*

Art. 7 - *Competenze dell'autorità di ambito.*

Art. 7-bis - *Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile.*

Art. 7-ter - *Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.*

Art. 8 - *Funzioni regionali.*

Art. 8-bis - *Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.*

Art. 9 - *Effetti della costituzione dell'autorità di ambito.*

Art. 10 - *Disposizione finanziaria transitoria.*

Art. 11 - *Personale.*

Art. 12 - *Norme transitorie.*

Allegato A - Parte prima

Allegato A - Parte seconda

Allegato A - Parte terza

Allegato A - Parte quarta

Allegato B

Articolo 1 - *Costituzione e denominazione.*

Articolo 2 - *Durata e sede.*

Articolo 3 - *Finalità.*

Articolo 4 - *Funzioni.*

Articolo 5 - *Quote di partecipazione.*

Articolo 6 - *Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati.*

Articolo 7 - *Forma di consultazione.*

Articolo 8 - *Tutela dei diritti degli utenti.*

Articolo 9 - *Organi.*

Articolo 10 - *Composizione e durata dell'assemblea.*

Articolo 11 - *Attribuzioni dell'assemblea.*

Articolo 12 - *Convocazione dell'assemblea.*

Articolo 13 - *Funzionamento dell'assemblea.*

Articolo 14 - *Consiglio di amministrazione.*

Articolo 15 - *Attribuzioni del consiglio di amministrazione.*

Articolo 16 - *Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.*

Articolo 17 - *Presidente.*

Articolo 18 - *Commissioni consultive.*

Articolo 19 - *Collegio dei revisori.*

Articolo 20 - *Uffici e personale.*

Articolo 21 - *Patrimonio.*

Articolo 22 - *Contabilità e finanza.*

Articolo 23 - *Disposizione finanziaria transitoria.*

Articolo 24 - *Norma finale di rinvio.*

L.R. 21 luglio 1995, n. 81 ⁽¹⁾.

Norme di attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36: "Disposizioni in materia di risorse idriche".*

(giurisprudenza)

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 2 agosto 1995, n. 49.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, la presente legge:

- a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
 - b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;
 - c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace.
2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della *legge 5 gennaio 1994, n. 36* ⁽²⁾.

(2) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

Art. 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a), il territorio regionale è delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito territoriale n. 1, denominato "Toscana Nord";
- b) ambito territoriale n. 2, denominato "Basso Valdarno";
- c) ambito territoriale n. 3, denominato "Medio Valdarno";
- d) ambito territoriale n. 4, denominato "Alto Valdarno";
- e) ambito territoriale n. 5, denominato "Toscana Costa";
- f) ambito territoriale n. 6, denominato "Ombrone".

2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati nella planimetria e nell'elenco allegati sotto la lettera A), parte integrante della presente legge.

Art. 3

Modifica degli ambiti territoriali ottimali.

1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione del servizio o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.
 2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali e le Autorità di ambito di cui all'art. 4, previo parere dell'Autorità di bacino interessata.
 3. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di propria competenza entro 30 giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.
 4. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto delle Autorità di ambito, previsto dall'articolo 4, al nuovo assetto degli ambiti territoriali risultante dalla nuova delimitazione.
 5. La delimitazione di cui all'art. 2, in sede di prima applicazione, è sottoposta a revisione sulla scorta delle risultanze della ricognizione dei servizi di cui all'art. 11, comma 3 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#).
-

Art. 4

Costituzione dell'autorità di ambito.

1. Le Province ed i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi indicati all'art. 1 lettera a), entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁾.
 2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio denominato Autorità di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli, di uno Statuto predisposto secondo la disciplina indicata ai commi 3, lettera a), e 4.
 3. Il Comune che, in ciascun ambito territoriale ottimale, ha il maggior numero di abitanti, provvede:
 - a) a predisporre lo Statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo di cui all'allegato B) parte integrante della presente legge;
 - b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello Statuto da parte di ciascun Consiglio degli Enti che costituiscono l'Autorità di ambito ed a chiedere al Comitato regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo, ai sensi dell'art. 48 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), in caso di inadempimento;
 - c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Autorità di ambito;
 - d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità di ambito.
 4. La competenza di cui al comma 3, lettera a) è esercitata, sentite le Province il cui territorio è compreso nel rispettivo ambito territoriale ottimale.
 5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 3, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.
-

(3) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

Art. 5

Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito.

1. Qualora l'Ente di cui all'art. 4, comma 3, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il termine stabilito all'art. 4, comma 2, alla costituzione della Autorità di ambito provvede la Regione in via sostitutiva, previa diffida, tramite un commissario straordinario.
 2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto secondo lo schema allegato alla presente legge sotto la lettera B), ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito.
 3. Le funzioni del commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorità di ambito.
 4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.
-

Art. 6

Ordinamento dell'autorità di ambito.

1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo; dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati; nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità di ambito con mezzi propri.
3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
4. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. Le Province non partecipano né al fondo, né al patrimonio consortile, ma possono assegnare all'Autorità di ambito beni a titolo di comodato.
6. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'Autorità di ambito.
7. L'ufficio di direzione è costituito:

- a) negli ambiti territoriali con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, da un direttore, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo;
- b) negli ambiti territoriali con popolazione, inferiore a 1.000.000 di abitanti, dal direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
8. Le Autorità di ambito possono stipulare tra loro convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione dei dirigenti.
9. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 142.
10. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.
11. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Autorità di ambito sono disciplinati dallo statuto.
12. Per deliberare il programma di interventi ed il piano finanziario per la gestione integrata del servizio, la scelta delle forme di gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'art. 9, comma 4 della *legge n. 36 del 1994*, lo statuto prevede quorum che assicurino un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati ⁽⁴⁾.

(4) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

Art. 7

Competenze dell'autorità di ambito.

1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio idrico integrato. È esclusa ogni attività attinente alla gestione del servizio.
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:
- a) alla scelta della forma di gestione del servizio;
- b) all'affidamento del servizio;
- c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti;
- d) all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della *legge n. 36 del 1994*. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
- d-bis) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all'articolo 7-bis ⁽⁵⁾.
- d-ter) all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all'articolo 9 della *legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30* (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) ⁽⁶⁾.
- e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
- f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*.
3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni coi soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.
4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o comunque tutte le informazioni ritenute da essa necessarie ⁽⁷⁾.
5. Sia i dati di natura economico-finanziaria che quelli di natura tecnica, sono certificati da società di revisione e certificazione riconosciute dalla Consob.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, *L.R. 21 maggio 2007, n. 29*.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 2, *L.R. 21 maggio 2007, n. 29*.

(7) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57.

Art. 7-bis

Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

1. Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:
- a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996*;
- b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
- c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
- d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
- e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
- f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;
- g) qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d'intesa tra i gestori, e sono approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito ⁽⁸⁾.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 8, *L.R. 21 maggio 2007, n. 29*.

Art. 7-ter

Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

1. Le Autorità di ATO provvedono nell'ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 146, comma 3, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione. Tale percentuale dovrà essere definita in rapporto

all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 4 marzo 1996*.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente all'eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 9, *L.R. 21 maggio 2007, n. 29*.

Art. 8

Funzioni regionali.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito.
2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.
3. Le funzioni di controllo attengono ⁽¹⁰⁾:
 - a) alla verifica della conformità del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorità di ambito trasmette alla Giunta regionale gli schemi del programma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformità la Giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, può disporre il rinvio all'Autorità di ambito, che entro 10 giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi 30 giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la Giunta regionale può accogliere le controdeduzioni fornite dall'Autorità di ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte;
 - b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;
 - c) al controllo comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti ⁽¹¹⁾.
4. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.
5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:
 - a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;
 - b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di ambito e dai soggetti gestori medesimi;
 - c) a svolgere le attività ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della *legge n. 36/1994* ⁽¹²⁾.
6. La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle Autorità di ambito e, in relazione alle loro competenze, delle province e delle Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali ⁽¹³⁾.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1996.

(10) Vedi la *Delib.G.R. 30 luglio 2001, n. 857* che ha approvato, ai sensi del presente comma il programma degli interventi finalizzati all'ottimizzazione delle reti e delle risorse invasate ai fini idropotabili.

(11) Comma così sostituito dall'articolo unico, comma 1, *L.R. 8 marzo 2000, n. 21*. Il testo originario così disponeva: «3. Le funzioni di controllo attengono:

- a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle Autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;
- b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatici sopra indicati;
- c) al controllo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.».

(12) Comma così sostituito dall'articolo unico, comma 2, *L.R. 8 marzo 2000, n. 21*. Il testo originario così disponeva: «5. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni la Regione provvede:

- a) a fissare gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;
- b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di ambito e dai soggetti gestori medesimi;
- c) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della *L. n. 36 del 1994*.».

(13) Comma così sostituito dall'articolo unico, comma 2, *L.R. 8 marzo 2000, n. 21*. Il testo originario così disponeva: «6. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle autorità di ambito e, in relazione alle loro competenze, le Province e le autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.».

Art. 8-bis

Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l'introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
6. Per l'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all'Autorità di ATO.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi ⁽¹⁴⁾.

 (14) Articolo aggiunto dall'art. 10, [L.R. 21 maggio 2007, n. 29](#).

Art. 9

Effetti della costituzione dell'autorità di ambito.

1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato ed alla sottoscrizione della convenzione ex art. 11 [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#).
2. Fino a quando l'Autorità di ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 1 e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti.
3. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista all'art. 2, non ha effetti sul trasferimento della risorsa idrica fra comuni situati in ambiti territoriali ottimali distinti.

Art. 10

Disposizione finanziaria transitoria.

1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma primo della [legge n. 36 del 1994](#), le spese di funzionamento dell'autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni ricadenti nel medesimo territoriale ottimale, in proporzione all'entità della popolazione residente.

Art. 11

Personale.

1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'art. 12, terzo comma, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#).

Art. 12

Norme transitorie.

1. In attesa del recepimento del Capo I della [L. n. 36 del 1994](#) e della [L. n. 183 del 1989](#), le autorità di ambito, relativamente ai punti d) ed e) del comma 2 art. 7 della presente legge, devono chiedere alla Autorità di bacino competente un parere, da esprimersi entro 60 giorni, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della [L. n. 36 del 1994](#).
2. Nei territori ricadenti nei bacini di interesse regionale, ovvero laddove non sia stata istituita Autorità di bacino, il parere di cui al comma precedente viene espresso dalla Giunta regionale con le medesime modalità.

Allegata "A"

Ambito Territoriale n. 1 Toscana nord	
Codice Istat	Comune
4501	AULLA
4502	BAGNONE
4503	CARRARA
4504	CASOLA IN LUNIGIANA
4505	COMANO
4506	FILATTIERA
4507	FIVIZZANO
4508	FOSDINOVO
4509	LICCIANA NARDI
4510	MASSA
4511	MONTIGNOSO
4512	MULAZZO
4513	PODENZANA
4514	PONTREMOLI
4515	TRESANA

4516	VILLAGRANCA IN LUNIGIANA
4517	ZERI
4602	BAGNI DI LUCCA
4603	BARGA
4604	BORGH A MOZZANO
4605	CAMAIORE
4606	CAMPORGIANO
4608	CAREGGINE
4609	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
4610	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
4611	COREGLIA ANTELMINELLI
4612	FABBRICHE DI VALLICO
4613	FORTE DEI MARMI
4614	FOSCIANDORA
4615	GALLICANO
4616	GIUNCUGNANO
4617	LUCCA
4618	MASSAROSA
4619	MINUCCIANO
4620	MOLAZZANA
4622	PESCAGLIA
4623	PIAZZA AL SERCHIO
4624	PIETRASANTA
4625	PIEVE FOSCIANA
4627	SAN ROMANO IN GARFAGNANA
4628	SERAVEZZA
4629	SILLANO
4630	STAZZEMA
4631	VAGLI SOTTO
4632	VERGEMOLI
4633	VIAREGGIO
4635	VILLA COLLEMANDINA
4701	ABETONE
4704	CUTIGLIANO
4715	PITEGLIO
4719	SAN MARCELLO PISTOIESE
5037	VECCHIANO
Amministrazione provinciale di	Massa
Amministrazione provinciale di	Lucca
Amministrazione provinciale di	Pistoia

Ambito territoriale n. 2, Basso Valdarno

Codice Istat	Comune
4601	ALTOPASCIO
4607	CAPANNORI
4621	MONTECARLO
4626	PORCARI
4634	VILLA BASILICA
4703	BUGGIANO
4705	LAMPORECCHIO
4706	LARCIANO
4707	MARLIANA

4708	MASSA E COZZILE
4709	MONSUMMANO TERME
4711	MONTECATINI TERME
4712	PESCIA
4713	PIEVE A NIEVOLE
4716	PONTE BUGGIANESE
4721	UZZANO
4722	CHIESINA UZZANESE
4803	BARBERINO VAL D'ELSA
4808	CAPRAIA E LIMITE
4810	CASTELFIORENTINO
4811	CERRETO GUIDI
4812	CERTALDO
4814	EMPOLI
4819	FUCECCHIO
4820	GAMBASSI
4827	MONTAIONE
4828	MONTELUPO FIORENTINO
4830	MONTESPERTOLI
4838	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
4845	TAVARNELLE VAL DI PESA
4850	VINCI
4908	COLLESALVETTI
5001	BIENTINA
5002	BUTI
5003	CALCI
5004	CALCINAIA
5005	CAPANNOLI
5007	CASCIANA TERME
5008	CASCINA
5009	CASTELFRANCO DI SOTTO
5012	CHIANNI
5013	CRESPINA
5014	FAUGLIA
5016	LAJATICO
5017	LARI
5018	LORENZANA
5022	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
5024	PALAIA
5025	PECCIOLI
5026	PISA
5028	PONSACCO
5029	PONTERA
5031	SAN GIULIANO TERME
5032	SAN MINIATO
5033	SANTA CROCE SULL'ARNO
5035	SANTA MARIA A MONTE
5036	TERRICCIOLA
5038	VICOPISANO
5204	CASOLE D'ELSA
5205	CASTELLINA IN CHIANTI
5212	COLLE DI VAL D'ELSA

5216	MONTERIGGIONI
5222	POGGIBONSI
5228	SAN GIMIGNANO
Amministrazione Provinciale	Lucca
Amministrazione Provinciale	Pistoia
Amministrazione Provinciale	Firenze
Amministrazione Provinciale	Pisa
Amministrazione Provinciale	Siena
Amministrazione Provinciale	Livorno

Ambito Territoriale n. 3, Mediovaldarno

Codice Istat	Comune
--------------	--------

4702	AGLIANA
4710	MONTALE
4714	PISTOIA
4717	QUARRATA
4718	SAMBUCA PISTOIESE
4720	SERRAVALLE PISTOIESE
4801	BAGNO A RIPOLI
4802	BARBERINO DI MUGELLO
4804	BORGO SAN LORENZO
4805	CALENZANO
4806	CAMPI BISENZIO
4807	CANTAGALLO
4809	CARMIGNANO
4813	DICOMANO
4815	FIESOLE
4816	FIGLINE VALDARNO
4817	FIRENZE
4818	FIRENZUOLA
4821	GREVE IN CHIANTI
4822	IMPRUNETA
4823	INCISA VALDARNO
4824	LASTRA A SIGNA
4825	LONDA
4826	MARRADI
4829	MONTEMURLO
4831	PALAZZUOLO SUL SENIO
4832	PELAGO
4833	PONTASSIEVE
4834	PRATO
4835	REGGELLO
4836	RIGNANO SULL'ARNO
4837	RUFINA
4839	SAN GODENZO
4840	SAN PIERO A SIEVE
4841	SCANDICCI
4842	SCARPERIA
4843	SESTO FIORENTINO
4844	SIGNA
4846	VAGLIA
4847	VAIANO

4848	VERNIO
4849	VICCHIO
4851	POGGIO A CAIANO
5109	CASTELFRANCO DI SOPRA
5113	CAVRIGLIA
5120	LORO CIUFFENNA
5126	MONTEVARCHI
5129	PIAN DI SCO
5133	SAN GIOVANNI VALDARNO
5139	TERRANUOVA BRACCIOLINI
Amministrazione Provinciale di	Firenze
Amministrazione Provinciale di	Pistoia
Amministrazione Provinciale di	Arezzo
Ambito Territoriale n. 4, Altovaldarno	
Codice Istat	Comune
5101	ANGHIARI
5102	AREZZO
5103	BADIA TEDALDA
5104	BIBBIENA
5105	BUCINE
5106	CAPOLONA
5107	CAPRESE MICHELANGELO
5108	CASTEL FOCOGNANO
5110	CASTEL SAN NICCOLO'
5111	CASTIGLION FIBOCCHI
5112	CASTIGLION FIORENTINO
5114	CHITIGNANO
5115	CHIUSI DELLA VERNA
5116	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
5117	CORTONA
5118	FOIANO DELLA CHIANA
5119	LATERINA
5121	LUCIGNANO
5122	MARCIANO DELLA CHIANA
5123	MONTEMIGNAIO
5124	MONTERCHI
5125	MONTE SAN SAVINO
5127	ORTIGNANO RAGGIOLO
5128	PERGINE VALDARNO
5130	PIEVE SANTO STEFANO
5131	POPPI
5132	PRATOVECCHIO
5134	SANSEPOLCRO
5135	SESTINO
5136	STIA
5137	SUBBIANO
5138	TALLA
5209	CHIANCIANO TERME
5211	CHIUSI
5215	MONTEPULCIANO
5233	SINALUNGA

5235	TORRITA DI SIENA
Amministrazione Provinciale di	Arezzo
Amministrazione Provinciale di	Siena
Ambito Territoriale n. 5, Toscana Costa	
Codice Istat	Comune
4901	BIBBONA
4902	CAMPIGLIA MARITTIMA
4903	CAMPO NELL'ELBA
4904	CAPOLIVERI
4905	CAPRAIA ISOLA
4906	CASTAGNETO CARDUCCI
4907	CECINA
4909	LIVORNO
4910	MARCIANA
4911	MARCIANA MARINA
4912	PIOMBINO
4913	PORTO AZZURRO
4914	PORTOFERRAIO
4915	RIO MARINA
4916	RIO NELL'ELBA
4917	ROSIGNANO MARITTIMO
4918	SAN VINCENZO
4919	SASSETTA
4920	SUVERETO
5006	CASALE MARITTIMO
5010	CASTELLINA MARITTIMA
5011	CASTELNUOVO IN VAL DI CECIN
5015	GUARDISTALLO
5019	MONTECATINI IN VAL DI CECIN
5020	MONTECUDAIO
5021	MONTEVERDI MARITTIMO
5023	ORCIANO PISANO
5027	POMARANCE
5030	RIPARBELLA
5034	SANTA LUCE
5039	VOLTERRA
5225	RADICONDOLI
5327	MONTEROTONDO MARITTIMO
Amministrazione Provinciale di	Livorno
Amministrazione Provinciale di	Pisa
Amministrazione Provinciale di	Siena
Amministrazione Provinciale di	Grosseto
Ambito territoriale n. 6 Ombrone	
Codice Istat	Comune
5201	ABBADIA SAN SALVATORE
5202	ASCIANO
5203	BUONCONVENTO
5206	CASTELNUOVO BERARDENGA
5207	CASTIGLIONE D'ORCIA
5208	CETONA

5210	CHIUSDINO
5213	GAIOLE IN CHIANTI
5214	MONTALCINO
5217	MONTERONI D'ARBIA
5218	MONTICIANO
5219	MURLO
5220	PIANCASTAGNAIO
5221	PIENZA
5223	RADDA IN CHIANTI
5224	RADICOFANI
5226	RAPOLANO TERME
5227	SAN CASCIANO DEI BAGNI
5229	SAN GIOVANNI D'ASSO
5230	SAN QUIRICO D'ORCIA
5231	SARTEANO
5232	SIENA
5234	SOVICILLE
5236	TREQUANDA
5301	ARCIDOSO
5302	CAMPAGNATICO
5303	CAPALBIO
5304	CASTEL DEL PIANO
5305	CASTELL'AZZARA
5306	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
5307	CINIGIANO
5308	CIVITELLA PAGANICO
5309	FOLLONICA
5310	GAVORRANO
5311	GROSSETO
5312	ISOLA DEL GIGLIO
5313	MAGLIANO IN TOSCANA
5314	MANCIANO
5315	MASSA MARITTIMA
5316	MONTE ARGENTARIO
5317	MONTIERI
5318	ORBETELLO
5319	PITIGLIANO
5320	ROCCALBEGNA
5321	ROCCASTRADA
5322	SANTA FIORA
5323	SCANSANO
5324	SCARLINO
5325	SEGGIANO
5326	SORANO
5328	SEMPRONIANO

Amministrazione Provinciale di
Amministrazione Provinciale di

Grosseto
Siena



**TOSCANA
NORD**


**MEDIO
VALDARNO**

**BASSO
VALDARNO**

**ALTO
VALDARNO**

**TOSCANA
COSTA**

**TOSCANA
OMBRONE**




Ambiti Territoriali Ottimali Provvisori
ex art.8 legge 36/94 e delibera 451/93
del Consiglio Regionale della Toscana

Ombrone

scala 1 : 275.000

LEGENDA

- Confine Regionale
- Bacino Principale
- Sottobacino
- Asse Fluviale
- Limite di A.T.O.
- - - Limite Amministrativo
- o Centri e Nuclei



Ambiti Territoriali Ottimali Provvisori
ex art.8 legge 38/94 e delibera 451/93
del Consiglio Regionale della Toscana
Toscana Nord
scala 1 : 275.000

LEGENDA

- Confine Regionale
- Bacino Principale
- Sottobacino
- Azze Fluviale
- Limite di A.T.O.
- Limite Amministrativo
- Centri e Nuclei






Ambiti Territoriali Ottimali Provvisori
ex art.8 legge 38/84 e delibera 451/93
del Consiglio Regionale della Toscana
Basso Valdarno

scala 1 : 275.000

LEGENDA	
———	Confine Regionale
———	Bacino Principale
———	Sottobacino
———	Asta Fluviale
———	Limite di A.T.O.
———	Limite Amministrativo
•	Centri e Nuclei

Ambiti Territoriali Ottimali Provvisori LEGENDA
 ex art.8 legge 30/94 e delibera 451/93
 del Consiglio Regionale della Toscana
Alto Valdarno
 scala 1 : 275.000

- Confine Regionale
- Bacino Principale
- Sottobacino
- Asse Fluviale
- Limite di A.T.O.
- Limite Amministrativo
- Centri e Nuclei





Ambiti Territoriali Ottimali Provvisori LEGENDA
 ex art.8 legge 36/94 e delibera 451/93
 del Consiglio Regionale della Toscana
Medio Valdarno
 scala 1 : 275.000

- Confini Regionali
- Bacino Principale
- Sottobacino
- Aste Fluviali
- Limite di A.T.O.
- Limite Amministrativo
- o Centri e Nuclei

Statuto dell'Autorità di Ambito

Articolo 1 Costituzione e denominazione.
 Articolo 2 Durata e sede.
 Articolo 3 Finalità.

Allegato B)

Articolo 4 Funzioni.
Articolo 5 Quote di partecipazione.
Articolo 6 Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati.
Articolo 7 Forma di consultazione.
Articolo 8 Tutela dei diritti degli utenti.
Articolo 9 Organi.
Articolo 10 Composizione e durata dell'assemblea.
Articolo 11 Attribuzioni dell'assemblea.
Articolo 12 Convocazione dell'assemblea.
Articolo 13 Funzionamento dell'assemblea.
Articolo 14 Consiglio di amministrazione.
Articolo 15 Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Articolo 16 Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Articolo 17 Presidente.
Articolo 18 Commissioni consultive.
Articolo 19 Collegio dei revisori.
Articolo 20 Uffici e personale.
Articolo 21 Patrimonio.
Articolo 22 Contabilità e finanza.
Articolo 23 Disposizione finanziaria transitoria.
Articolo 24 Norma finale di rinvio.

Articolo 1

Costituzione e denominazione.

1. In applicazione dell'art. 9, comma 3, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) e dell'art. 4 della legge

regionale n. _____ del _____, tra i Comuni di:

è costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), denominato

"Autorità di Ambito _____".

Articolo 2

Durata e sede.

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

2. L'Autorità di Ambito _____ ha sede nel comune di _____.

Articolo 3

Finalità.

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale

" _____ ", quale risulta delimitato dall'allegato A) della [L.R. 21 luglio 1995, n. 81](#)

e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Articolo 4

Funzioni.

1. L'Autorità di Ambito _____, svolge le funzioni di cui all'art. 7 della [L.R. 21 luglio 1995, n. 81](#).

2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:

a) scegliere la forma di gestione del servizio;

b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;

c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:

a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;

b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a).

3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.

4. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli

stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Articolo 5

Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito _____, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

- comune di _____

- comune di _____

Articolo 6

Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati.

1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità di Ambito.

Articolo 7

Forma di consultazione.

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di Ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare:

a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);

b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Articolo 8

Tutela dei diritti degli utenti.

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito _____ assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato

attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz. Uff. 22 febbraio 1994, n. 43.

2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Articolo 9

Organi.

1. Sono organi dell'Autorità di Ambito _____ :

a) l'Assemblea dei rappresentanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori.

Articolo 10

Composizione e durata dell'assemblea.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dagli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento.

Successivamente alla scadenza del proprio mandato l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità di Ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di Ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

5. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Articolo 11

Attribuzioni dell'assemblea.

1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Presidente;
 - b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
 - c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
 - g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g);
 - i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
 - j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della [legge n. 36 del 1994](#);
 - k) approvazione dei regolamenti interni;
 - l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
 - m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
 - n) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della [legge n. 36 del 1994](#) e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge stessa;
 - o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della [legge n. 36 del 1994](#), qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo;
 - p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.
-

Articolo 12

Convocazione dell'assemblea.

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
 2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
 3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
 4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
 5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto [8] giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
 6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
 7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.
-

Articolo 13

Funzionamento dell'assemblea.

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di ambito.
 2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
 3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio [1/3 se in seconda convocazione] e la maggioranza numerica dei comuni consorziati [1/3 se in seconda convocazione].
 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l), dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi [2/3] delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.
-

Articolo 14

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da n. dieci [10] consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
 2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
 3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
 4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
 5. Il subentrante rimane in carica sol quanto sarebbe durato il suo predecessore.
-

Articolo 15

Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11;

- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
 - d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorità di Ambito.
-

Articolo 16

Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.
 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
-

Articolo 17

Presidente.

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrative;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di Vice Presidente.
-

Articolo 18

Commissioni consultive.

1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.
-

Articolo 19

Collegio dei revisori.

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).
 2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
 4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.
-

Articolo 20

Uffici e personale.

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da _____
 2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).
-

Articolo 21

Patrimonio.

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 cod. civ.
3. All'Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

Articolo 22

Contabilità e finanza.

1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 23

Disposizione finanziaria transitoria.

1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3 della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

Articolo 24

Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
